

Spett.le

Università degli Studi di

In persona del Magnifico Rettore

pro tempore

Via

.....

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei

Ministri

In persona del Presidente del Consiglio pro tempore

Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370

00187 Roma

Spett.le

Ministero dell'Università e della

Ricerca

In persona del Ministro pro tempore

Piazza Kennedy, 20

00144 Roma

Spett.le

Ministero della Salute

In persona del Ministro pro

tempore

EUR, Piazzale dell'Industria, 20

00144 Roma

Spett.le

Ministero dell'Economia e delle

Finanze

In persona del Ministro pro

tempore

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

....., lì

Oggetto: riconoscimento "adeguata remunerazione" - Direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE.

Atto di significazione e diffida con contestuale costituzione e messa in mora.

Il sottoscritto Dr., nato a il e domiciliato nel comune di CA.P., Vian., Codice Fiscale, nazionalità ITALIANA, medico in formazione specialistica dall'A.A. all'A.A., la cui specializzazione in di durata legale pari ad anni è stata conseguita in data presso l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

PREMESSO

- che l'istante ha prestato l'attività di medico in formazione specialistica presso la struttura universitaria indicata in epigrafe;
- che l'istante ha partecipato alla totalità delle attività mediche del servizio presso la struttura ove ha effettuato la formazione, comprese le guardie;
- che l'istante ha dedicato a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale

settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno;

- che, in ogni caso, ha osservato una durata settimanale lavorativa non inferiore alla metà di quella prevista al precedente punto

CONSIDERATO

- che la CEE con Direttiva n. 362 del 16.6.1975, e Direttiva n. 363 del 16.06.1975 integrata successivamente dalla Direttiva n. 82 del 26.6.1982, ha stabilito il riconoscimento dei diplomi, certificati e di altri titoli di medico nonché tutte le misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

- che come chiarito e ribadito successivamente dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea attraverso le sentenze n. 131 del 25.2.1999 e n. 371 del 3.10.2000, tali Direttive hanno sancito l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici che hanno ottenuto una specializzazione comune ad almeno due Stati membri tra quelle menzionate dalla Direttiva n. 362/75.

- che tali Direttive sono state recepite nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 257/91.

- che nonostante il contenuto di tale decreto ricalchi sostanzialmente quello delle Direttive dallo stesso recepite, tale nuova disciplina è stata resa applicabile soltanto a partire dall'anno accademico 1991 – 1992, impedendo in tal modo a coloro che hanno ottenuto il certificato di specializzazione in epoca precedente di ottenere la dovuta e legittima remunerazione per l'attività di formazione prestata.

- che a seguito di quanto è stato statuito con il D. Lgs. 257/91, al sottoscritto non è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di "adeguata remunerazione";

- che per quanto precedentemente all'entrata in vigore del decreto 257/91 non fossero previste, in vista dell'ottenimento di un diploma di specializzazione, le stesse rigide preclusioni dallo stesso stabilite (impossibilità di esercizio di attività libero – professionali o di compatibili rapporti di lavoro), è evidente la disparità di trattamento tra coloro che hanno ottenuto una specializzazione successivamente all'anno accademico 1991 – 1992 e coloro che, come l'odierno istante, tale specializzazione l'hanno ottenuta precedentemente ma con le stesse modalità e nel rispetto delle medesime preclusioni che solo in seguito sono state legislativamente sancite.

- che in relazione alla consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria formatasi negli anni, risulta ormai pacifica l'illegittimità del D. Lgs. 257/91 nella parte in cui non riconosce ai medici specializzati prima dell'anno 1992 un diritto ad ottenere un rimborso per l'attività di formazione prestata (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 25 febbraio 1994 nn. 280, 281, 282 e 283; Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 Agosto 1997; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2002 n. 6802), ovvero altresì il diritto al risarcimento dei danni subiti (Corte di Cassazione, Sezione terza civile, Sentenza 20 dicembre 2007, pubbl. 12 febbraio 2008 n. 3283; ma anche Corte di Cassazione, 16 maggio 2003 n. 7630).

-che in ogni caso, al di là della ormai dichiarata inapplicabilità del D. L. gs. 257/91 nella parte in cui non riconosce la corresponsione di tali emolumenti ai medici specializzati prima del 1991, le citate sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno affermato chiaramente che le Direttive in oggetto hanno imposto un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso e la stessa Corte ha osservato che *"Conformemente ad una Giurisprudenza costante fin dalla sentenza 10.4.1984 causa 14/83, Von Colson e Kamann, l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato come pure il dovere loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali"*.

- che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 25 febbraio 1999, ha confermato che il prescritto diritto alla remunerazione deve essere riconosciuto sin dalla data di emanazione della normativa comunitaria (82/76/CEE: 31 dicembre 1982), e con sentenza del 3 ottobre 2000 ha confermato ulteriormente il diritto ad una *"adeguata e conforme remunerazione"* anche per le specializzazioni a *"tempo ridotto"*.

– che così veniva sollecitato l'intervento dello Stato Italiano che interveniva con il Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 inerente la disciplina inerente della formazione specialistica, ed un allineamento al livello europeo sotto il profilo retributivo e contributivo.

– che in realtà però tale disciplina rimaneva disapplicata. L'art. 46 del Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 legava gli oneri derivanti, nei limiti delle risorse previste, alle quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti ed alle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo, alla cui entrata in vigore era espressamente condizionata l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 39 e 41; l'art. 8 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e poi l'art. 1 co. 300 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 sostituiva il prefato art. 46 e prevedeva l'applicazione delle disposizioni articolate da 37 a 42 solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, e l'adozione dei decreti ministeriali nel rispetto del limite delle risorse con incremento annuo di € 70 milioni per l'anno 2006 e di € 300 milioni dall'anno 2007;

- che la direttiva comunitaria n. 93/16/CE è rimasta quindi di fatto disapplicata fino all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio del 2007 che, ai sensi dell'art. 37 co. 2 del Decreto Legislativo n. 368/99, ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici. Soltanto a partire dall'anno 2006, la firma del contratto di formazione consente ai medici in formazione specialistica di percepire un trattamento economico adeguato e comprensivo di tutti gli oneri contributivi (per 2/3 a carico dell'Università e per 1/3 a carico del medico), con iscrizione ai fini previdenziali alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, esenzione del trattamento economico dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ed assunzione a carico della competente Azienda Sanitaria degli oneri inerenti la copertura assicurativa dei rischi professionali, per R.C. terzi ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture.

- che, comunque, si rammenta la costante giurisprudenza comunitaria secondo cui *"Finchè una direttiva non è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti. Solo la corretta trasposizione della direttiva porrà fine allo stato di incertezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti. Ne deriva che, fino al momento dell'esatta trasposizione della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva, e che un temine al ricorso nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento"*.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, come sopra generalizzato ed assistito

CHIEDE

in ottemperanza a quanto statuito dalle Direttive Comunitarie suindicate il riconoscimento di una adeguata remunerazione per tutto il corso dell'espletata formazione di specializzazione, dunque il riconoscimento delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal DPCM 7 marzo 2007, emanato in attuazione del D.lgs. 368/99 ed a sua volta della Direttiva 93/16/CEE, e l'importo della remunerazione erogata a suo tempo al sottoscritto solo a titolo di borsa di studio, nonché il versamento dei relativi contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al predetto corso di specializzazione, e per l'effetto

DIFFIDA

Codesti Enti, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente – con valore da attribuirsi alla

presente anche di atto di significazione stragiudiziale e di formale costituzione e messa in mora con interruzione dei termini di prescrizione – a provvedere alla corresponsione di un congruo compenso in proprio favore per il periodo del corso di specializzazione, per ogni anno accademico di specializzazione, di quella stessa somma che il D.lgs. 257/91 ha fissato quale remunerazione per i medici in formazione specialistica, in misura pari ad € 11.103,82 annue, "*depurato*" della svalutazione maturata tra il periodo in cui sono stati seguiti i corsi di specializzazione e l'entrata in vigore del Dlgs 257/91, ovvero a provvedere alla corresponsione dell'adeguata remunerazione per tutto il corso dell'espletata formazione di specializzazione, con riconoscimento delle differenze retributive tra l'importo della remunerazione prevista dal DPCM 7 marzo 2007 (emanato in attuazione del D.lgs. 368/99 ed a sua volta della Direttiva 93/16/CEE) e l'importo della remunerazione erogata a suo tempo al sottoscritto solo a titolo di borsa di studio, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali relativi agli anni di frequenza al predetto corso di specializzazione, oltre che, in entrambi i casi sulla somma così ottenuta, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento – come previsto dalla quinta sezione della Corte di Giustizia Europea con provvedimento C131/97 del 25 febbraio 1999 nonché dalla quarta sezione della stessa Corte con provvedimento C371/97 del 3 ottobre 2000.

Quanto sopra anche ai fini e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241, e con la riserva della più ampia tutela, anche in sede giurisdizionale, dei propri diritti.

Distinti saluti.

Firma *Dott.*